



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **101** del **18-06-2021**

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PRG RELATIVA ALL'ART. 8 COMMA 4 - ELABORATO 201.III A1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 DELLA

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	SINDACO	Presente
GUIDI MASSIMO	VICESINDACO	Presente
FOSCHI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
CIOPPI ROBERTO	ASSESSORE	Assente
MAFFEI GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
VETRI MARIANNA	ASSESSORE	Presente

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 5 e assenti n. 1 Assessori.

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica	N
---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“ Premessa

Oggetto della presente variante è la modifica dell'art. 8 comma 4 della norme tecniche di attuazione del PRG di Urbino.

Nello specifico l'articolo 8 comma 4 norma i requisiti illuminotecnici degli edifici, in conformità al Regolamento Edilizio Comunale (REC). L'articolo citato specifica, nel caso di portefinestre, che nel calcolo dimensionale delle aperture non debba essere inserita la superficie relativa ai primi 90 cm. di altezza.

Di seguito si riporta la norma specifica di PRG:

*Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE
201.III.A1 – art. 8 comma 4*

Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm. in altezza.

La norma, introdotta nel PRG di Urbino, garantisce la corretta quantità di luce ed aria necessaria per gli ambienti, prevedendo di non computare la parte bassa delle porte finestre che apportano un quantitativo di luce esterna limitato rispetto alla restante parte della finestra.

Tuttavia, se negli edifici di recente costruzione l'applicazione della norma relativa alle portefinestre è facilmente attuabile, negli edifici più datati tale limitazione impedisce di fatto interventi di ristrutturazione di unità abitative a meno di consistenti interventi sui prospetti, spesso difficilmente attuabili per limitazioni strutturali.

La variante proposta, pur mantenendo invariata dimensione minima delle aperture nei prospetti prevista dalla normativa nazionale vigente (D.M. 5 luglio 1975), pari a 1/8 della corrispondente superficie di pavimento, prevede una deroga alla specificazione sulle porte finestre nel caso di interventi su edifici di più vecchia costruzione, ovvero per gli edifici costruiti prima della data di approvazione del PRG 1997 che introdusse la limitazione sulle porte finestre oggetto della presente proposta di variante.

Nella variante è stato inoltre inserito uno specifico paragrafo relativo ai requisiti illuminotecnici dei sottotetti nel rispetto della L.R. 22/2009 art. 1 bis e della L.R. 17/2015 art.13.

Come appare evidente dalla natura della norma che si prevede di approvare, la variante non prefigura variazioni rilevanti sull'assetto urbanistico esistente e non determina incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse, non incide direttamente su opere soggette a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza.

L'accoglimento della variante comporta la modifica della specifica norma di cui all'art. 8 comma 4 dell'elaborato 201.III.A1 Norme Tecniche di Attuazione come di seguito riportato:

<p>PRG VIGENTE Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A1 – art. 8 comma 4</p>	<p>PRG VARIANTE Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A1 – art. 8 comma 4</p>
<p>4</p> <p><i>Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm. in altezza.</i></p>	<p>4</p> <p><i>Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm. in altezza.</i></p> <p><u>La specificazione sopra riportata, relativa alle portefinestre, è da applicare esclusivamente agli edifici realizzati successivamente al 22/04/1997, data di approvazione del vigente PRG¹.</u></p> <p><u>Nel recupero dei sottotetti, relativamente al calcolo dei requisiti illuminotecnici, rientrano anche le superfici trasparenti delle finestre a tetto nel rispetto dell'art 1bis L.R. 22/2009 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e dell'art. 13 L.R. 17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia".</u></p>

Nota (1) **deliberazione della Giunta Provinciale n° 323 del 22/4/1997**

In data 16/04/2021 (prot.9059) è stata inoltrata al competente ufficio provinciale la richiesta di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi del paragrafo A.3), comma 5, della DGR 1647/2019

In data 14/05/2021 con nota prot. 11895 (Det. 476 del 13/05/2021) la Provincia di Pesaro Urbino ha ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa per l'esclusione della variante dalle procedure di V.A.S.

In data 16/04/2021 (prot.9061) è stata inoltrata al competente ufficio regionale la richiesta di parere di cui all'art. 89 DPR 380/2001 e L.R. 22/2011 relativa rispettivamente alla compatibilità geomorfologica ed idraulica della variante in oggetto.

In data 05/05/2021 con nota prot. 10932 il Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio della Regione Marche ha espresso parere favorevole sulla variante in oggetto come di seguito riportato:

“... si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante proposta con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01, comprensivo delle valutazioni ed accertamenti previsti dall’art. 10 della L.R. Marche 22/2011(D.G.R. 53/2014).

...”

Tutto ciò premesso:

Vista la *Legge Urbanistica* n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto ministeriale 5 luglio 1975 *Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione;*

Vista la Legge Regionale n.34 del 5/8/1992 e successive modifiche ed integrazioni *Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*

Visto il d.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e successive modifiche ed integrazioni

Vista la del. Giunta Regione Marche n. 1647 del 23.12.2019 *Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2019.*

Vista la Legge Regionale 22/2011 *Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”*

Visto il Reg. Reg. n.6 dell’08/08/2012 *“Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile")”*

Vista la DGR n.53 del 27/01/2014 *“Criteri, Modalità e indicazioni tecniche-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”*

Vista la L.R. n.3 del 16/02/2015 con particolare riferimento all’art. 34 comma 1 *“Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”*

Si propone di deliberare:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992, in applicazione dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la variante parziale al PRG relativa all'art. 8 comma 4 NTA del PRG, secondo la formulazione riportata in premessa e di seguito riportata:

PRG VIGENTE Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A1 – art. 8 comma 4	PRG VARIANTE Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A1 – art. 8 comma 4
<p>4</p> <p><i>Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm. in altezza.</i></p>	<p>4</p> <p><i>Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm. in altezza.</i></p> <p><u>La specificazione sopra riportata, relativa alle portefinestre, è da applicare esclusivamente agli edifici realizzati successivamente al 22/04/1997, data di approvazione del vigente PRG¹.</u></p> <p><u>Nel recupero dei sottotetti, relativamente al calcolo dei requisiti illuminotecnici, rientrano anche le superfici trasparenti delle finestre a tetto nel rispetto dell'art 1bis L.R. 22/2009 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e dell'art. 13 L.R. 17/2015 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”.</u></p>

Nota (1) deliberazione della Giunta Provinciale n°. 323 del 22/4/1997

- 3) di depositare gli atti della presente variante dandone avviso secondo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 34/1992 e successive modifiche e integrazioni.
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 al fine di provvedere tempestivamente all'attuazione delle previsioni del PRG. “

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore URBANISTICA - EDILIZIA, BERNARDINI
COSTANTINO,

in data 25-05-2021, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
GUIDI MASSIMO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 5

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
GUIDI MASSIMO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 5

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.”

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO